## Downloaded via the EU tax law app / web

Ordonnance de la Cour Causa C-169/02

Dansk Postordreforening contro Skatteministeriet

(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'Østre Landsret)

«Cancellazione dal ruolo »

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 aprile 2003 Ordinanza del presidente della Corte 6 novembre 2003

Massime dell'ordinanza

Questioni pregiudiziali – Ritiro, da parte del giudice del rinvio, delle questioni sottoposte alla Corte – Cancellazione dal ruolo (Art. 234 CE)

# ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 6 novembre 2003 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nel procedimento C-169/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Dansk Postordreforening** 

е

#### Skatteministeriet,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ? Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE.

## **Ordinanza**

- 1 Con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, l'Østre Landsret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ? Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).
- 2 Con lettera 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre seguente, l'Østre Landsret ha informato la Corte che intendeva ritirare la domanda di decisione pregiudiziale sottoposta a quest'ultima, in quanto la ricorrente nella causa principale aveva rinunciato alla sua azione.
- 3 Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa.
- 4 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

  Per questi motivi,

## IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

La causa C-169/02 è cancellata dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 6 novembre 2003 Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris

1 – Lingua processuale: il danese.